



COPIA

Verbale di deliberazione N. 64 della Commissione amministratrice

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI CUI ATTRIBUIRE PER L'ANNO 2024 L'INDENNITA' DI RISCHIO E ATTIVITA' DISAGIATE DI CUI ALL'ART. 15 DELL'ACCORDO DI SETTORE DEL 08/02/2011 MODIFICATO DALL'ACCORDO DEL 01/10/2018

L'anno **2024**, addì **29** del mese di **ottobre** alle ore **17:00**, nella sede dell'**Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Risatti Stefano	Presidente	Presente
2	Degasperi Piergiorgio	Consigliere	Assente
3	Nardelli Sandro	Vice Presidente	Presente
4	Broll Ivan	Consigliere	Presente
5	Buratti Alessia	Consigliere	Presente
6	Nardelli Olivio	Consigliere	Presente
7	Visconti Paolo	Consigliere	Assente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

La Commissione amministratrice

richiamata la deliberazione della Commissione Amministratrice dell'Azienda forestale n. 59 del 22.11.2018 con la quale è stato preso atto che in data 01.10.2018 sono stati sottoscritti l'accordo per il rinnovo del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2016 - 2018 per il personale del comparto autonomie locali - area non dirigenziale e l'accordo di settore per il triennio 2016-2018;

richiamato l'art. 129 del CCPL 1 ottobre 2018 che prevede che ai lavoratori destinati a prestazioni lavorative comportanti attività a rischio o disagiate compete un'indennità da determinarsi in sede di accordo di settore fra un minimo di Euro 660,00 fino ad un massimo di Euro 1.500,00, in sostituzione delle indennità previste nei previgenti accordi che restano nell'attuale misura e secondo l'attuale disciplina fino alla stipula dell'accordo di settore;

richiamato l'art. 1, comma 1, dell'Accordo di settore 1 ottobre 2018, in base al quale viene precisato che l'Accordo modifica alcuni articoli dell'Accordo di settore vigente sottoscritto in data 8 febbraio 2011 e che gli articoli non modificati restano invariati e continuano ad applicarsi sino a loro modifica;

richiamata la deliberazione n. 14 di data 22 marzo 2011 con la quale la Commissione amministratrice ha recepito l'Accordo di settore dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali su indennità e produttività di Comuni e loro forme associative, Comprensori, Comunità, Unioni di Comuni d.d. 8 febbraio 2011;

dato atto in particolare che l'art. 15 comma 3 "indennità di rischio e attività disagiate" del citato accordo di settore, recita "fatti salvi accordi decentrati che, per particolari esigenze, stabiliscano diverse modalità di erogazione, ai dipendenti temporaneamente adibiti ad attività rischiose e/o disagiate anche diverse da quelle elencate al comma 1, è corrisposta una indennità, da stabilirsi da parte dell'amministrazione, compresa tra un minimo di Euro 725,00 e un massimo di Euro 1.320,00";

ritenuto di individuare nell'operaio a tempo indeterminato con contratto Enti Locali signor R.M. la figura professionale dell'Azienda forestale destinataria per l'anno 2024 dell'indennità riservata al personale temporaneamente addetto ad attività a rischio o disagiate di cui all'art. 15 dell'Accordo di settore 2006-2009 sottoscritto in data 8 febbraio 2011;

considerato infatti che il dipendente di cui trattasi, con la qualifica di operaio specializzato cat. B livello evoluto, nell'ambito delle rispettive mansioni svolge temporaneamente e in via non continuativa lavori disagiati o rischiosi, quali raccolta di rifiuti, utilizzazioni forestali in condizioni climatiche di emergenza, potature di alberi con l'uso di piattaforme aeree e altri interventi che necessitano dell'uso di imbraghi;

soppesato l'effettivo coinvolgimento del citato dipendente in attività temporanee disagiate o rischiose in riferimento a parametri quantitativi e qualitativi e ritenuto di quantificare per l'anno 2024 l'indennità per il personale temporaneamente addetto ad attività disagiate o rischiose nelle misure indicate nell'allegato A, classificato come allegato privacy, che forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;

richiamata la deliberazione di Assemblea n. 11 del 24/10/2024 con cui sono state effettuate le variazioni al Bilancio di previsione 2024-2026 necessarie alla costituzione dei fondi del salario accessorio e premiante di competenza del 2024 e da liquidare nel 2025;

attesa pertanto la necessità di costituire il fondo per l'indennità di rischio e attività disagiate anno 2024 nell'importo di Euro 1.100,00;

rilevato che la spesa totale relativa all'indennità di rischio e attività disagiate per l'anno 2024 ammonta ad Euro 1.494,13;

vista la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";

considerato che, in esecuzione della predetta L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016

gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.;

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

- il testo coordinato dello statuto dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 09.12.2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15.12.2003;

- le deliberazioni della Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte n. 215 di data 15.09.1999, n. 79 di data 30.08.2000, n. 37 di data 21.03.2001 e n. 13 di data 13.03.2002, relative all'individuazione, ai sensi della L.R. n. 10 di data 23/10/1998 degli atti di responsabilità gestionale devoluti alla competenza del Direttore dell'Azienda forestale;

- il regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24/02/2005 e s. m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13/11/2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte;

viste inoltre:

- la deliberazione n. 11 di data 21/12/2023 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2024-2025-2026;

- la deliberazione n. 3 di data 11/01/2024, immediatamente esecutiva, adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2024-2025-2026;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda Forestale, e da parte della rag. Elga Speranza, Funzionario Amministrativo/Contabile, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;

ad unanimità dei voti espressi ed accertati nelle forme di legge;

delibera

1. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, tra le figure professionali dell'Azienda forestale quale destinatario per l'anno 2024 dell'indennità riservata al personale temporaneamente addetto ad attività disagiate o rischiose prevista all'art. 15 dell'Accordo di settore 2006 – 2009 dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie Locali su indennità e produttività di comuni e loro forme associative, comprensori, comunità, unioni di comuni sottoscritto in data 8 febbraio 2011, il dipendente indicato nell'allegato A, classificato come allegato privacy, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione. Ai fini della tutela della riservatezza dei dati in esso contenuti, di acconsentirne l'accesso con le forme e con le modalità previste dalla normativa per l'esercizio del diritto di accesso e di informazione sull'attività dell'Azienda forestale;

2. di costituire il fondo per l'indennità di rischio e attività disagiate anno 2024 per l'importo di Euro 1.100,00 al lordo degli oneri, sui capitoli indicati nell'elenco allegato B, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione, nel rispetto delle modalità previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato del D.Lgs. 118/201 e s.m. in considerazione dell'esigibilità della stessa;

3. di dichiarare che l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento diventa esigibile entro la data del 31.12.2025;

4. di riservare ad apposita determinazione del Direttore dell'Azienda forestale la liquidazione dell'indennità al dipendente indicato nell'Allegato A;

5. di informare le Organizzazioni sindacali delle decisioni assunte mediante l'adozione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 3, dell'accordo 08.02.2011;

6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, modificata dalla Legge Regionale 8.08.2018 n. 6;

b) ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO
Sandro Nardelli

IL PRESIDENTE
F.to Stefano Risatti

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 30/10/2024 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Allegati:

Allegato A.pdf

Allegato B.pdf

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì, 10/11/2024

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE
Maurizio Fraizingher